

Il Responsabile di Servizio

Premesso:

- che la Provincia di Lecce con Delibera di Giunta n° 666 del 21/05/99 ha ritenuto opportuno semplificare le procedure per rendere più efficiente l'attività amministrativa, regolamentando così l'attività autorizzativa e gli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti attribuite al Dirigente Responsabile del Settore Ambiente;
- che, tra l'altro, nella citata delibera si dispose, in materia di gestione di rifiuti, una procedura semplificata per conseguire l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi (liquami) provenienti da civili abitazioni e/o da attività diverse con reflui della stessa natura, mediante accumulo in vasche o serbatoi a tenuta stagna di capacità inferiore a 250 mc;
- che nella procedura autorizzativa dei suddetti stoccaggi da parte di questo Ente è previsto che:
 - il Comune abbia approvato il progetto dell'opera sotto il profilo urbanistico in sede di concessione edilizia;
 - il Servizio di Igiene della AUSL competente abbia rilasciato il proprio parere igienico-sanitario, in seguito a sopralluogo e verifica delle capacità di tenuta della vasca di accumulo;
- che, nella citata Delibera n° 666/99, furono associati ai liquami di origine civile anche i reflui di diversa origine ma con eguali caratteristiche, senza ulteriori specificazioni sulla effettiva composizione degli stessi e lasciando al giudizio dei tecnici dell'Ufficio la valutazione sulla loro assimilabilità o meno a quelli domestici;
- che con l'entrata in vigore della Legge n° 443 del 21 dicembre 2001 è stata recepita la Decisione della Commissione Europea 2000/532 che istituisce la nuova classificazione dei rifiuti, la quale pone maggiore attenzione alla effettiva composizione dei rifiuti, oltre a considerare l'attività dalla quale sono stati prodotti;
- che si rende necessario specificare meglio la natura del rifiuto liquido di cui sarà possibile effettuare lo stoccaggio provvisorio con autorizzazione semplificata, di cui alla D. G. P. n° 666/99;

DETERMINA

- di assoggettare alla medesima disciplina autorizzativa disposta dalle D. G. P. n° 666 del 21/05/99 e n° 95 dell'11/02/00, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 27 e 28 del D. Lgs. N° 22/97, sia lo stoccaggio provvisorio dei reflui domestici che dei reflui rivenienti da attività industriali e artigianali, quando questi siano costituiti esclusivamente da soluzioni acquose di lavaggio, comprovato da apposita attestazione di un tecnico abilitato, e lo stoccaggio avvenga nel luogo di produzione dello stesso rifiuto;
- particolare attenzione sarà fatta nell'attribuire alle suddette soluzioni acquose di lavaggio il corretto codice CER corrispondente, ciò per un conseguente corretto smaltimento in impianti idonei;
- è fatta salva tutta la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b del D. Lgs. N° 22/97 (conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati).

Il Responsabile del Servizio
(Avv. Gilberto SELLERI)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore responsabile del procedimento: Geom. Dario Fondelli.